



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare

RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 201/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **69342/C** del registro

di Segreteria, promosso con ricorso, depositato in data 18 ottobre 2023.

AD ISTANZA DI

A. R. N. (C.F.: OMISSIS) nato OMISSIS, residente OMISSIS,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Seminara (C.F.:

SMNGRG74M21I754O) ed Elisabetta Castilletti (C.F.:

CSTLBT86P64I754T), giusta procura in calce al ricorso, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti in Siracusa nel

v.le S. Panagia n. 90 (PEC: avv.seminaragiorgio@pec.serviziposta.it;

elisabetta.castilletti@avvocatisiracusa.legalmail.it).

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del

legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G.

Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it - Fax

091/7798749) e dall'avv. Francesco Gramuglia (PEC:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente

domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo

	nella Via M. Toselli n. 5.	
	Esaminati gli atti e i documenti della causa.	
	Udito , nella pubblica udienza del 25 giugno 2025, l'avv. Enrico Cassina	
	per l'INPS.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio il sig. A. esponeva di	
	essere titolare di trattamento pensionistico superiore a otto volte il	
	minimo INPS e fino a 10 volte il minimo Inps (categoria OMISSIS,	
	numero pensione OMISSIS), essendo di importo superiore ad €	
	4.203,05 e fino a € 5.253,81 lordi. Il ricorrente lamentava l'applicazione	
	dell'art. 1, comma 235 (<i>recte</i> , comma 309) della L. n. 197/2022 che,	
	prevedendo la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici	
	nella misura del 100 per cento unicamente per gli importi inferiori o	
	pari a quattro volte il valore del minimo INPS e in misura decrescente	
	per quelli superiori (fino al minimo del 32 per cento per gli importi	
	superiori a 10 volte il minimo INPS), determina una limitazione della	
	perequazione del suo trattamento pensionistico, lesiva dei suoi	
	interessi e <i>contra legem</i> .	
	Lo stesso, quindi, prospettava una questione di costituzionalità di	
	questa disposizione di legge per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 136	
	della Costituzione e ne lamentava la violazione anche rispetto a	
	quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 234/2020.	
	Rappresentava di avere chiesto all'INPS-sede di Messina di porre in	
	essere tutti gli adempimenti necessari alla ricostituzione e	
	2	

	all’aggiornamento della pensione per gli anni 2022, 2023 e 2024, senza	
	tuttavia ottenere alcun riscontro.	
	Il ricorrente, quindi, formulava le seguenti conclusioni:	
	a) in via principale, accertare e dichiarare il diritto al ripristino sulla	
	pensione mensile della perequazione illegittimamente ridotta per gli	
	anni 2022-2023-2024, con conseguente restituzione degli arretrati dalle	
	single scadenze, oltre interessi legali fino all’effettivo soddisfo;	
	b) in via subordinata, sospendere il giudizio e rinviare gli atti alla Corte	
	costituzionale per accertare e dichiarare l’illegittimità costituzionale	
	del co. 235 (<i>recte</i> , comma 309) dell’art. 1 della L. n. 197/2022, per	
	violazione degli artt. 3, 36, 38 e 136 della Costituzione;	
	c) in ogni caso, previa rimessione degli atti del presente giudizio alla	
	Corte costituzionale per l’esame delle suddette questioni, dichiarare	
	l’illegittimità della rimodulazione della perequazione automatica delle	
	pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS per gli	
	anni 2022-2023-2024 in forza della dichiarazione di illegittimità	
	costituzionale dell’art. 1, comma 235 (<i>recte</i> , comma 309), della L. n.	
	197/2022 e, per l’effetto, condannare l’Istituto resistente a liquidare in	
	favore dell’odierno ricorrente il trattamento pensionistico perequato	
	ed a corrispondergli i relativi ratei maturati e non percepiti e/o	
	percipiendi maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per	
	legge sino all’effettivo soddisfo;	
	d) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi	
	in favore dei difensori anticipatari.	
	II. Con decreto del 7 novembre 2023 l’allora magistrato assegnatario	
	3	

		fissava l'udienza per il 26 marzo 2024 poi rinviata al 28 marzo 2024.	
		In data 9 novembre 2023 parte ricorrente depositava le prove	
		dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione	
		dell'udienza di trattazione.	
		Con istanza del 16.02.2024 la difesa del ricorrente chiedeva che	
		l'udienza già fissata per il giorno 26.03.2024 venisse svolta mediante	
		l'ausilio di collegamenti audiovisivi a distanza ai sensi dell'art. 127- <i>bis</i>	
		c.p.c. o in subordine che tale udienza fosse sostituita dal deposito di	
		note scritte ai sensi dell'art. 127- <i>ter</i> c.p.c. Con decreto del 20 febbraio	
		2024 l'istanza veniva rigettata per inapplicabilità della richiamata	
		disciplina al processo pensionistico contabile.	
		III. In data 13 marzo 2024 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo di	
		rigettare il ricorso con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.	
		L'Istituto deduceva che la pensione in godimento del ricorrente aveva	
		subito la perequazione automatica nei limiti e in conformità alle	
		disposizioni di legge tanto che esso non lamentava la violazione da	
		parte di INPS della normativa che regola la perequazione e, quindi,	
		una errata liquidazione, quanto la legittimità dell'intervento in materia	
		previsto dall'art. 1, commi 309 e 310 della L. 197/2022.	
		A tal proposito era fatto un ampio <i>excursus</i> della disciplina in materia	
		di perequazione e della relativa giurisprudenza costituzionale	
		ritenendo sulla base di quest'ultima che il regime introdotto dalla L.	
		197/2022 non fosse irragionevole.	
		IV. All'udienza del 28.03.2024 l'allora Giudice assegnatario, rilevata	
		l'assenza di parte ricorrente e considerata la necessità di acquisire le	
		4	

	sue deduzioni sulle difese spiegate dall'INPS, rinviava per la	
	trattazione della causa all'udienza del 25 ottobre 2024.	
	Con istanza del 16 aprile 2024 la difesa del ricorrente chiedeva	
	l'assegnazione di un termine per il deposito di note difensive che con	
	decreto del 18 aprile 2024 veniva assegnato al 25.09.2024.	
	In data 7 agosto 2024 la difesa del ricorrente depositava note difensive	
	in cui controdeduceva in modo analitico alle difese articolate	
	dall'INPS.	
	All'udienza del 25.10.2024 l'allora Giudice assegnatario, rilevata	
	l'assenza di parte ricorrente e tenuto conto della pendenza di questione	
	di legittimità costituzionale su fattispecie analoga, rinviava la causa,	
	per esigenze di economia processuale, all'udienza del 16/06/2025.	
	Con decreto dell'8 gennaio 2025 il Presidente aggiunto della Sezione	
	assegnava la causa a questo Magistrato che fissava l'udienza di	
	discussione per il 18/06/2025 poi rinviata al 25 giugno 2025.	
	V. Con atto depositato in data 19 marzo 2025 la difesa attorea	
	dichiarava che il sig. A. R. N. rinunciava agli atti del giudizio in quanto	
	non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio essendo	
	intervenuta la sentenza n. 19/2015 della Corte costituzionale. La difesa	
	attore a concludeva chiedendo l'estinzione del giudizio e, in ogni caso,	
	la compensazione delle spese di lite.	
	VI. All'udienza del 25 giugno 2025 l'avvocato dell'INPS chiedeva il	
	rigetto del ricorso con compensazione delle spese di lite.	
	La causa, quindi, era posta in decisione.	
	Considerato in	
	5	

	DIRITTO	
	1. In via pregiudiziale va scrutinata la dichiarazione di rinuncia agli	
	atti del giudizio e di sopravvenuta carenza d’interesse depositata in	
	atti con nota del 19 marzo 2025 dal procuratore di parte ricorrente in	
	cui ha rappresentato che il sig. A. R. N. per la sopraggiunta sentenza n.	
	19/2025 della Corte costituzionale la quale ha ritenuto non fondate le	
	questioni di legittimità costituzionale in relazione al comma 309	
	dell’art. 1 della L. n. 197/2022 non ha più l’interesse alla prosecuzione	
	del giudizio.	
	L’istituto della rinunzia agli atti trova la sua disciplina nell’art. 110	
	c.g.c., applicabile ai giudici pensionistici ai sensi del rinvio previsto	
	dall’art. 7, co. 1, c.g.c., il quale prevede che essa può essere fatta in	
	qualunque stato e grado della causa (art. 110, co. 1, c.g.c.), produce i	
	suoi effetti solo dopo essere accettata dalla controparte (art. 110, co. 3,	
	c.g.c.) nelle debite forme previste dal comma 5 dello stesso articolo e	
	determina l’estinzione del processo pronunciata dal giudice con	
	sentenza di rito che non dà luogo a pronuncia sulle spese (art. 110, co.	
	7 c.g.c.) mentre non determina l’estinzione dell’azione (art. 111, co. 5,	
	c.g.c.) in quanto investe solo gli atti processuali e non implica la	
	definitiva abdicazione al diritto all’azione.	
	Nel caso in esame, questo Giudice non ritiene che sussistano i	
	presupposti processuali sopraindicati necessari per la definizione del	
	giudizio con una pronuncia di estinzione, non avendo l’INPS	
	manifestato alcuna accettazione di tale rinunzia agli atti.	
	Allo stesso modo non si ritiene sussistenti i presupposti processuali per	
	6	

la dichiarazione della cessazione della materia del contendere che, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione (cfr., *ex multis*, Sez. II, ord. n. 19845/2019; Sez. VI, ord. n. 5188/2015), presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni in tal senso conformi.

2. Con riferimento alla suddetta dichiarazione di parte ricorrente va, invece, considerata la parte relativa alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'intervenuta sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale.

La sopravvenuta carenza di interesse è ricollegabile ad una modificazione della situazione di fatto o di diritto, tale da riverberare i suoi effetti sull'interesse ad agire che, in virtù del fondamentale principio espresso dall'art. 100 c.p.c., richiamato espressamente dall'art. 7, co. 2, c.g.c., deve permanere inalterato fino alla definizione della causa, dovendo comunque sussistere l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice (Cass., sent. 27 gennaio 2011, n. 2051).

Alla luce di tali considerazioni va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

3. Le spese di lite vanno compensate integralmente, essendo il giudizio
definito con una pronuncia in rito *ex art. 31, co. 3, c.g.c.*

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10

L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe,

- dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
--

- compensa integralmente le spese di lite;
--

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.

	<i>Il Giudice</i>
--	-------------------

Gaspare Rappa

	F.to digitalmente
--	-------------------

Depositata in Segreteria nei modi di legge
--

Palermo, 2 luglio 2025

Publicata il 4 luglio 2025

Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni
--

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)

